

TI_GERICHTE 42.2006.15 vom 30. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2006.15

FR: TI_GERICHTE 42.2006.15 du 30 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 42.2006.15 del 30 novembre 2006

Regeste

Diniego di giustizia da parte dell'USSI che dopo 7 mesi da un sollecito di aiuto assistenziale non ha emanato una decisione formale. All'USSI è stato ordinato di emettere senza indugio un provvedimento in relazione alle prestazioni chieste.

Erwägungen

E. 27

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67). 2.6. In caso di accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l'istanza di ricorso invita l'autorità competente a compiere l'atto omesso e a emanare senza ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244). 2.7. Nella concreta evenienza il TCA constatata che RI 1 il 3 aprile 2006 ha inviato all'USSI uno scritto del seguente tenore: " È da quasi un anno che attendo una risposta concretualizzata al mio caso. In questo periodo non ho potuto far fronte a certe fatture come il mutuo della mia abitazione, la quale, in caso che non pagassi, andrebbe all'asta. Vi chiedo dunque di inviarmi gli arretrati della prestazione assistenziale, insieme a quella di fine giugno Data alla quale dovrei ricevere esito positivo al mio progetto in _____ e quindi rimborsarli." (Doc. 34) Il 20 aprile 2006 il Capoufficio dell'USSI, _____, ha così risposto: " faccio riferimento allo scritto del 3 aprile ultimo scorso con il quale sollecita una risposta al suo caso. Le comunico che la nostra collaboratrice sig.ra _____, funzionaria incaricata nella gestione del suo

incarto è assente per malattia da oltre un mese e un suo rientro non è previsto in tempi brevi. Di conseguenza, nell'ambito della distribuzione del carico lavorativo in sospeso, mi sto occupando della sua pratica. Dai dati finanziari inseriti al momento della presentazione dell'istanza di revisione nell'ambito dell'assegno familiare integrativo, rilevo che lei è proprietario di una sostanza imponibile all'estero valutata in Fr. 120'000.-. Questo importo, non essendo considerato quale sostanza primaria e quindi computata con il rispettivo debito di Fr. 251'146.- (sempre rilevato dai dati inseriti nel nostro sistema informatico), è interamente computato quale reddito; ne consegue pertanto che non esistono i presupposti per l'assegnazione di una prestazione assistenziale. Infatti l'art. 22 della Legge sull'assistenza sociale stabilisce che nel reddito sono computati i seguenti fattori (trascrivo la parte di articolo di legge): " la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100'000.- fr. per l'abitazione primaria e, per altre forme di sostanza, 10'000.- fr. per una persona sola, 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2'000.- fr. per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile." Nel suo caso, computando tale importo, non si determina una lacuna di reddito da coprire tramite l'attribuzione di un assegno mensile da parte dello scrivente Ufficio. Qui di seguito mi permetto precisare i fattori di calcolo che portano ad una simile decisione:

● Sostanza primaria nel comune di domicilio	Fr.	122'245.--			
● Debito su sostanza primaria nel comune di domicilio	Fr.	251'146.--			
Sostanza primaria computabile di domicilio	Fr.	2'831.--			
● Sostanza non primaria nel comune di domicilio	Fr.	437.--			
● Sostanza non primaria in altri comuni del cantone	Fr.	2'584.--			
● Veicoli a motore e altri fattori della sostanza	Fr.	2'000.--			
● Sostanza imponibile all'estero	Fr.	120'000.--			
Deduzione prevista ai sensi di legge (vedi indicazione)	Fr.	24'000.--			
● Sostanza secondaria computabile	Fr.	103'852.--			
Considerato il fabbisogno stabilito dal Dipartimento della sanità e della socialità per la vostra unità di riferimento (mensile)	Fr.	2'360.--			
+ spese computabili (interessi passivi + spese di gestione + premio cassa malati al lordo)	Fr.	1'486.--			
Fr.	3'846.--	Fr.	8'654.--		
./.	Fr.	103'852.--	./.	Fr.	12
partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie (riconosciuto direttamente all'assicuratore)	Fr.	610.--			
./.	Fr.	688.--			
assegno familiare integrativo	Fr.	6'106.--			

Tenuto conto di quanto precede nessuna prestazione assistenziale può pertanto essere riconosciuta. In questo calcolo non sono stati conteggiati eventuali redditi da attività indipendente o dipendente. Data la particolarità e la complessità del calcolo, che può essere oggettivamente di difficile comprensione, le comunico di essere a sua disposizione qualora ritenesse opportuno un incontro. Nel caso in cui non intendesse presentare osservazioni alla presente comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento, sarà emanata una decisione formale." (Doc. 35) Il 6 novembre 2006 RI 1 con uno scritto al TCA, ha contestato il comportamento dell'USSI "per mancato aiuto finanziario". Egli ha chiesto che l'USSI venga invitato "a versare gli arretrati dovuti, una prestazione urgente" o a dibattere sul suo caso (cfr. consid. 1.1). Il 28 novembre 2006 il Capoufficio dell'USSI ha ammesso che, malgrado il chiaro tenore del suo scritto del 20 aprile 2006, una decisione formale non è ancora stata emessa (cfr. consid. 1.2). In simili

condizioni, visto il lungo tempo trascorso (7 mesi), questo Tribunale deve concludere che l'USSI ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid. 2.5). L'amministrazione è dunque invitata ad emanare senza indugio una decisione formale a proposito delle prestazioni assistenziali chieste da RI 1. Tale decisione dovrà riferirsi a tutto il periodo per il quale RI 1 ha chiesto le prestazioni assistenziali. 2.8. Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall'art. 12 Cost. fed., il quale prevede che: " chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa." A tale proposito in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B., 1P.294/2004, pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue: " (...) 4.- L'art. 12 Cst. concerne le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Cette disposition n'a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun, elle porte seulement sur les moyens indispensables à la survie dans une situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les soins médicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst. L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst. est donc, lui aussi, mal fondé." In una sentenza del 3 gennaio 2006 nella causa X., 2P.310/2005, con la quale ha respinto, nella misura in cui è ammissibile, un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del TCA pubblicata in RTiD I-2006 pag. 36 seg., il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che: " Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 Cost., che disciplina il diritto fondamentale all'aiuto minimo in situazioni di bisogno. Sennonché nel caso concreto oggetto di giudizio non è l'erogazione di mezzi indispensabili per poter sopravvivere, ma prestazioni assistenziali ordinarie riconosciute in virtù del diritto cantonale (e il cui ammontare, sia rilevato di transenna, è di solito più elevato rispetto a quello dell'aiuto minimo). Va poi osservato che il ricorrente non pretende né dimostra, perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 OG, che l'importo da lui percepito mensilmente sia insufficiente per poter condurre una vita dignitosa. Su questo punto il gravame sfugge pertanto ad un esame di merito. Ad ogni modo, non è dato da vedere in che le considerazioni sviluppate al riguardo dalla Corte cantonale potrebbero essere ritenute prive di pertinenza e, di conseguenza, inficiate d'arbitrio." In un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha precisato che: " (...) 3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75

mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)." (STF del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, consid. 3.1.) Al riguardo cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2006 nella causa X., 2P.67/2006, consid. 3. Il TFA, dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che: " (...) 4.2.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes, cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N. 23 pag. 71) In merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione dell'art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2005 nella causa X., 2A.692/2004. Anche l'art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali. Dal canto suo l'art. 23 Las stabilisce che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate anche se l'interessato è colpevole del suo stato. L'USSI è invitato ad esaminare la richiesta dell'assicurato anche con riferimento alle norme appena citate.